

ORDINANZA MUNICIPALE

SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

IL MUNICIPIO

Richiamati:

- gli articoli 192 LOC, 26 e 28 RALOC;
- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp);
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLimp);
- la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP);
- il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP);
- le norme di attuazione del piano regolatore;

ordina:

CAPITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto

1La presente ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

2Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLimp.

Art. 2: Definizioni

1L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dalla RLimp.

2Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

CAPITOLO II: Autorizzazioni

Art. 3: Obbligo

La posa o l'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente ordinanza soggiace all'obbligo di autorizzazione preventiva da parte del Municipio.

Art. 4: Validità

1L'autorizzazione rilasciata a titolo personale del beneficiario ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

2L'autorizzazione può essere modificata e revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.

3L'impianto autorizzato deve essere installato entro 6 mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

4Ogni modifica o cambiamento dell'impianto autorizzato necessita di una nuova procedura di autorizzazione.

La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5: Notifica - Esenzioni

1Necessitano di una semplice notifica alla cancelleria comunale:

a) gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere, mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor).

2Non necessitano di autorizzazione:

a) le targhe indicanti studi professionali, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;

b) le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata;

c) le colonne e gli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d'utilità pubblica.

3Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.

Art. 6: Divieti

1Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e alla moralità.

2Sono inoltre vietati:

a) l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;

- b) la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- c) la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani.
- 3) Restano riservati i divieti di cui alla L. 11/1996, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e il consumo di tabacco.

Art. 7: Obblighi del beneficiario

1) Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

2) Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della rimozione dell'impianto autorizzato:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso all'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme alla legislazione vigente in materia;
- quando, per qualsivoglia motivo, viene sospesa ; l'autorizzazione municipale.

CAPITOLO III: Procedura

Art. 8: Domanda

1) La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso gli sportelli della cancelleria comunale o sul sito internet ufficiale del Comune.

2La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 9: Coordinamento con la licenza edilizia

1È richiesta la licenza edilizia per gli impianti pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq, i totem, quelli sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale, quelli adibiti alla pubblicità per terzi o tecnicamente assoggettabili e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, etc.) da pregiudicare gli interessi di terzi.

2La domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2 della presente.

Art. 10: Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

CAPITOLO IV: Tasse

Art. 11: In generale

1Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

2Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

3Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente.

Art. 12: Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di fr. 100.-- e un massimo di fr. 2'500.--, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale.

Art. 13: Tassa prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

Art. 14: Esenzioni e riduzioni

1Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.

2Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V: Norme edilizie

Art. 15: Esame della domanda

1Nell'esame della domanda il Municipio verificherà che l'esposizione dell'impianto non sia, per dimensioni, emissioni o aspetto estetico, deturpante per gli edifici, porticati, giardini, strade e piazze, nonché al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

2E' considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per quantità, per stravaganza della forma o del carattere del disegno o della scritta, non rispetta il carattere ambientale della zona e impedisce la fruizione dell'elemento architettonico o paesaggistico nel quale è inserito.

CAPITOLO VI: Disposizioni finali

Art. 16: Sanzioni

1Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- una multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--;
- la modifica/rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda in sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di modifica/rimozione sono a carico dell'espositore e, in via sussidiaria, del proprietario dell'immobile.

2Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 segg. della LOC (Legge organica comunale).

Art. 17: Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di quindici giorni e meglio dal 4 al 18 ottobre 2012.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 561 del 1. ottobre 2012.